



Corte di Appello di Napoli

PROTOCOLLO

PER LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

PER IL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

(Tribunale di Napoli, Tribunale di Napoli Nord, Tribunale di Nola, Tribunale di Santa Maria, Tribunale di Torre Annunziata, Tribunale di Benevento, Tribunale di Avellino)

Preambolo

Il presente protocollo, relativo all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova - introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n.67 e disciplinato dagli artt.168bis e ss. c.p. e 464bis e ss. c.p.p. - mira ad armonizzare le procedure già in uso presso ciascuna circoscrizione interessata, con l'obiettivo di assicurare l'uniformità delle modalità operative a vantaggio di tutti i soggetti interessati nell'applicazione dell'istituto e degli obiettivi di trasparenza, coerenza e efficienza organizzativa dell'amministrazione della giustizia.

1. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni indirizzate agli uffici di esecuzione penale esterna devono essere indirizzate agli indirizzi seguenti:

- per UIEPE Napoli prot.uepe.napoli@giustiziacert.it
- per ULEPE Caserta prot.uepe.caserta@giustiziacert.it.
- Per ULEPE Benevento prot.uepe.benevento@giustiziacert.it
- Per ULEPE Avellino prot.uepe.avellino@giusticert.it

Al fine di poter identificare compiutamente lo scopo della comunicazione, ogni atto trasmesso all'UEPE deve contenere almeno le seguenti indicazioni: cognome, nome, data e luogo di nascita dell'indagato/imputato, residenza e domicilio attuale noto agli atti, numeri dei registri del procedimento penale (R.G.N.R. – R.G. dib. o R.G. G.I.P.).

2. RICHIESTA DI ELABORAZIONE DI PROPOSTA DI PROGRAMMA DI TRATTAMENTO ALL'UEPE

L'interessato presenta richiesta per l'elaborazione della proposta di programma di trattamento, personalmente o tramite procuratore speciale, utilizzando preferibilmente il modello disponibile sul

sito online del Ministero di Giustizia (*modello MAP 1 Istanza di programma di trattamento per messa alla prova*).

Il modello va trasmesso all'UEPE competente per territorio in relazione al domicilio dell'imputato. Per domicilio si intende il luogo di vita effettivo al momento della richiesta.

La richiesta deve necessariamente contenere (cd. informazioni essenziali):

- Generalità complete del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita);
- Residenza e, se diverso, domicilio (inteso come luogo di vita effettivo);
- Recapiti del richiedente (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica ordinaria, pec);
- Recapiti del difensore (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica ordinaria, pec);
- Numero dei registri del procedimento penale per il quale è avanzata istanza di messa alla prova (R.G.N.R. – R.G. dib. o R.G. G.I.P.);
- copia dell'atto processuale contenente il capo di imputazione.

In mancanza delle informazioni essenziali per identificare compiutamente l'istante e il procedimento penale, l'UEPE non darà seguito alla richiesta.

Per agevolare la definizione del programma e lo svolgimento dell'indagine socio-familiare, all'istanza può essere allegata documentazione inerente a (cd. informazioni aggiuntive):

- la condizione lavorativa, socio-sanitaria, terapeutica;
- la situazione abitativa, patrimoniale e reddituale;
- l'attestato di disponibilità all'accoglienza per il lavoro di pubblica utilità da parte di un ente convenzionato, con specificazione degli orari e delle mansioni da svolgersi;
- l'eventuale attività di riparazione, di risarcimento del danno, di mediazione penale o di giustizia riparativa.

3. ORDINANZA DI AMMISSIBILITA' FORMALE DELL'ISTANZA DA PARTE DELL'A.G. PROCEDENTE

Quando è presentata istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ex artt.464bis c.p.p., l'A.G. procedente effettua una verifica preliminare di ammissibilità del rito, valutando la sussistenza delle seguenti condizioni:

- l'istanza è stata proposta in modo tempestivo e rituale;
- l'istanza è corredata da documentazione attestante l'avvenuto e rituale inoltro all'UEPE della richiesta di elaborazione del programma di trattamento;
- non ricorrono i presupposti per la pronuncia liberatoria ex 464quater c.p.p.,
- sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione al rito, ex art.168 bis c.p.

All'esito di tale preliminare valutazione l'A.G. procedente, qualora ritenga ammissibile l'istanza, emette ordinanza di formale ammissibilità del rito e dispone la fissazione di un'udienza per la decisione sulla sospensione ex art.464quater c.p.p., concedendo un termine di almeno 3 mesi.

Qualora, invece, l'A.G. procedente ritenga non ammissibile l'istanza, emette ordinanza di diniego, procedendo oltre.

L'ordinanza è ritualmente comunicata alle parti in udienza o notificata alle parti, se emessa fuori udienza. L'ordinanza è inoltre trasmessa all'UEPE, con le modalità di cui al par. 1.

4. INTERVENTO DELL'UEPE

L'UEPE avvia l'intervento richiesto dopo la comunicazione dell'ordinanza di ammissibilità formale prevista dal par. 3.

Se riceve l'ordinanza di diniego, oppure non riceve alcuna comunicazione da parte dell'A.G. procedente entro 1 anno dalla presentazione della richiesta, l'UEPE archivia il fascicolo.

Dopo la trasmissione dell'ordinanza di ammissibilità formale dell'A.G., l'UEPE verifica la completezza delle informazioni e della documentazione contenute nell'istanza. Se necessario, chiede un'integrazione documentale al richiedente o al procuratore speciale, che fornisce il dovuto riscontro entro 15 giorni.

Acquisite le informazioni necessarie, l'UEPE individua quale responsabile del procedimento un funzionario, che svolge l'inchiesta socio-familiare ed elabora una proposta di programma di trattamento di concerto con il richiedente.

In questa fase, ove non sia stata ancora presentata, il richiedente può produrre la dichiarazione di disponibilità di un ente convenzionato presso il quale intende svolgere il lavoro di pubblica utilità; può inoltre manifestare la propria disponibilità alla realizzazione di condotte riparatorie o risarcitorie, ove possibili.

L'indagine socio-familiare viene effettuata secondo due moduli procedimentali:

- *Procedura semplificata*: quando il funzionario non ravvisa particolari elementi di complessità, l'indagine è svolta in modo semplificato, sulla base della documentazione acquisita agli atti e del colloquio conoscitivo. All'esito, viene trasmessa all'A.G. la proposta di programma di trattamento con le considerazioni che lo sostengono.
- *Procedura complessa*: quando il richiedente non risulta incensurato o il funzionario ravvisa elementi di complessità o fragilità, l'indagine è svolta in modo ordinario, anche attivando la rete dei servizi territoriali e con equipe multidisciplinare. All'esito, vengono trasmesse la proposta di programma di trattamento e la relazione di indagine.

L'UEPE si impegna a concludere l'incarico ricevuto entro l'udienza indicata per la decisione.

Se non è possibile portare a termine l'intervento in tempo utile, l'UEPE informa l'A.G. procedente delle circostanze e dei motivi sottesi al protrarsi dell'incarico.

In particolare, se il richiedente manifesta indisponibilità rispetto alle attività di indagine e alla predisposizione della proposta di programma di trattamento, l'UEPE ne informa l'A.G. procedente, che verifica la volontarietà della richiesta.

5. PROVVEDIMENTI DECISORI EX ART.464QUATER

All'udienza fissata per la decisione, l'A.G., acquisita la proposta dell'UEPE, valuta i presupposti sostanziali della richiesta e, se del caso, dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova.

L'ordinanza di sospensione, tra le altre cose, contiene:

- la determinazione della durata della sospensione, che non può essere inferiore alla durata del lavoro di pubblica utilità;
- l'obbligo dell'indagato/imputato di comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute che incidono sull'esecuzione del programma;

- la fissazione dell'udienza di valutazione della prova, almeno due mesi dopo la scadenza della sospensione;
- l'invito all'indagato/imputato a presentarsi presso gli uffici dell'U.I.E.P.E. entro 15 giorni per sottoscrivere il verbale di sottoposizione alla messa alla prova.

L'ordinanza di sospensione è trasmessa anche all'UEPE con le modalità di cui al par. 1.

6. LA SOTTOPOSIZIONE AL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO E L'AVVIO DELLA SOSPENSIONE

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'ordinanza, il soggetto ammesso alla prova si reca presso l'UEPE, munito di documento di identità e copia dell'ordinanza di sospensione, al fine di sottoscrivere il verbale di sottoposizione alle prescrizioni, da cui decorrerà il periodo di sospensione ex art.464quater c.p.p.

La mancata presentazione all'UEPE del soggetto ammesso alla prova entro il termine suindicato, senza giustificato e documentato motivo, è comunicata all'A.G. procedente per le determinazioni del caso.

In ogni caso l'UEPE, decorsi tre mesi dalla ricezione dell'ordinanza di ammissione alla prova senza che l'interessato si sia presentato per la sottoscrizione, ne dà notizia all'A.G. procedente, per le valutazioni sull'esito del percorso.

7. L'ESECUZIONE E LA CONCLUSIONE DELLA PROVA

Il soggetto sottoposto alla prova ha l'onere di comunicare all'UEPE ogni circostanza che incide sulla buona esecuzione del programma di trattamento.

L'UEPE informa l'A.G. procedente sull'andamento della prova con relazioni periodiche e ogni qual volta vi siano elementi di rilievo da comunicare.

In particolare, l'UEPE relaziona all'A.G. procedente in merito alle circostanze suscettibili di determinare la revoca della sospensione apprese nello svolgimento dell'incarico, nonché in merito alle esigenze di modifica del programma di trattamento, per giustificati e documentati motivi.

La modifica della giornata in cui è previsto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità o altri impegni (es. lunedì in luogo di martedì) e la modifica fascia oraria nel corso della medesima giornata (es. dalle 8-9 in luogo delle 15-16) non sono considerate modifiche sostanziali e possono essere concordate e autorizzate dall'UEPE, previa disponibilità dell'Ente ospitante, comunicando la variazione all'A.G. e alle forze dell'ordine per i controlli.

L'UEPE trasmette all'A.G. procedente la relazione conclusiva sul decorso e sull'esito della prova prima della data dell'udienza di valutazione conclusiva.

All'udienza per la valutazione conclusiva, l'A.G. procedente dichiara estinto il reato – in caso di esito positivo-, o dispone che il procedimento riprenda il suo corso – in caso di esito negativo-.

In ogni caso, la sentenza o l'ordinanza è trasmessa all'UEPE per la cancellazione della pendenza dalle banche dati (SDI).

8. NOMINA DEI REFERENTI

Nell'ottica del principio di leale e proficua collaborazione tra le istituzioni coinvolte, sono nominati, per ogni istituzione firmataria, i referenti per l'attuazione delle disposizioni del presente protocollo e per la promozione delle buone prassi.

- Per gli Uffici di esecuzione penale esterna:

UIEPE di Napoli - funzionario Dott.ssa Carmen Tanzillo
ULEPE Caserta - direttore Dott.ssa Maria Laura Forte
ULEPE Benevento - funzionario Dott.ssa Antonella Attanasio
ULEPE Avellino - funzionario Dott.ssa Filomena Masi

- Per il Tribunale di Napoli:
- Per il Tribunale di Napoli Nord: Dott.ssa Rossella Marro
- Per il Tribunale di Torre Annunziata: Dott.ssa Mariaconcetta Criscuolo e la Dott.ssa Carmela De Simone
- Per il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere:
- Per il Tribunale di Nola: Dott. Raffaele Muzzica
- Per il Tribunale di Benevento: Dott.ssa Francesca Telaro
- Per il Tribunale di Avellino: dott. Gian Piero Scarlato

Letto, approvato e sottoscritto

La Presidente della Corte di Appello di Napoli

Maria Rosaria Covelli



MARIA ROSARIA COVELLI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
26.01.2026 17:04:47
GMT+01:00

Il Dirigente responsabile Ufficio Interdistrettuale Esecuzione penale Esterna Napoli

Il Presidente del Tribunale di Napoli



GIANPIERO
SCOPPA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
28.01.2026
15:32:25
GMT+01:00



CLAUDIA NANNOLA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
27.01.2026 08:57:22
GMT+01:00

Il Presidente del Tribunale di Avellino



FRANCESCA
SPENA
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
29.01.2026
16:20:05
GMT+01:00

Il Presidente del Tribunale di Benevento



MICHELE
RUSSO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
03.02.2026
16:23:28
GMT+01:00

Il Presidente del Tribunale di Napoli Nord



FRANCESCO TODISCO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
09.02.2026 12:58:43
GMT+01:00

Il Presidente del Tribunale di Nola

**PAOLA DEL
GIUDICE**



Firmato digitalmente da
PAOLA DEL GIUDICE
Data: 2026.02.10 09:45:46
+01'00'

Il Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere



GABRIELLA MARIA
CASELLA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
18.02.2026 09:51:18
GMT+01:00

Il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata



GIOVANNA
CEPPALUNI
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
18.02.2026
10:54:11
GMT+01:00